



Comune di Modena

## CODICE COMPORTAMENTALE

*sulle*

### APERTURE DOMENICALI E FESTIVE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO

*sottoscritto da rappresentanti della media e grande distribuzione  
e Associazioni di categoria del commercio*

#### PREMESSO CHE:

- la normativa nazionale consente alle attività economiche, operanti nel settore del commercio al dettaglio, di organizzare il servizio di vendita al pubblico senza vincoli di orari e di giornate di chiusura;
- è stata condivisa la necessità, rappresentata vivamente dall'Amministrazione comunale, di contemperare il diritto imprenditoriale alla totale libertà di azione in termini di calendario delle aperture con l'adozione di un codice comportamentale che persegua la salvaguardia dei diritti dei lavoratori, delle piccole imprese e del rispetto delle ricorrenze civili e religiose, fattori che costituiscono un patrimonio culturale e civile della collettività modenese;
- il presente codice è sottoscritto volontariamente dai rappresentanti di media e grande distribuzione e Associazioni categoria del commercio, che ne condividono, responsabilmente, i principi e le finalità;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO SI SOTTOSCRIVE E SI ADOTTA IL SEGUENTE CODICE DI COMPORTAMENTO:

##### PUNTO UNO – RISPETTO DELLE FESTIVITÀ RELIGIOSE E CIVILI

Impegno a non effettuare aperture nelle festività laiche e religiose patrimonio e tradizione della collettività modenese, ovvero 1 gennaio – 25 aprile – 1 maggio - Pasqua - Lunedì di Pasqua, 15 agosto - 1 novembre – 25 dicembre – 26 dicembre.

##### PUNTO DUE - DEFINIZIONE DI UN NUMERO MASSIMO DI APERTURE PER INSEGNA

Impegno ad effettuare aperture festive e domenicali per un numero medio di giornate che non superi le 30 unità all'anno, calcolato sul totale delle esercizi per insegna.

##### PUNTO TRE – SALVAGUARDIA DELLE PICCOLE IMPRESE NELLE GALLERIE COMMERCIALI

Impegno a non obbligare i negozi delle gallerie all'apertura per più di un massimo di 1/3 delle domeniche e festività complessive, ad esclusione dei mesi di novembre e dicembre.

##### PUNTO QUATTRO - SALVAGUARDIA LAVORATRICI E LAVORATORI

Impegno a garantire una turnazione delle lavoratrici e dei lavoratori in modo tale che, salvo volontarietà, siano impegnati nelle giornate domenicali e festivi per non più di un 1/3 delle festività complessive, ad esclusione dei mesi di novembre e dicembre, oppure di una giornata lavorativa festiva ogni due, considerando l'intero periodo annuale. Ciò in relazione alle specifiche condizioni organizzative aziendali e sulla base delle risultanze contrattuali tra le parti sociali che interverranno nel merito, considerando l'ulteriore variabile data dalla possibilità di limitare una parte delle aperture festive alla sola mattina.